

## ENTI NON COMMERCIALI: INVIO DEL MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO 2016

di Celeste Vivenzi

### Premessa generale

Entro il prossimo **31 marzo 2016** gli **Enti non commerciali** devono provvedere ad inviare il modello **EAS** per le variazioni intervenute nel **2015**.

Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972, **hanno infatti l'obbligo di comunicare telematicamente** (attraverso un intermediario abilitato) il Modello EAS all'Agenzia delle Entrate con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

**Nota:** la presentazione del **Modello EAS**, introdotta dal Decreto Legge n. 185-2008, subordina la concessione agli Enti dei benefici fiscali ovvero la detassazione **IRES e IVA** delle quote o dei contributi incassati.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (con alcune eccezioni) e interessa qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che **richieda agli associati la quota associativa e/o ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo**.

Come già sottolineato gli enti associativi che non provvedono ad inviare il **Modello EAS** non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi e l'**Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009**, a tale proposito ha chiarito quanto segue :

***“Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.***

Svolgere pertanto la sola attività di incasso delle quote sociali e la vendita di beni e servizi ai soci **in mancanza dell'invio del modello EAS** attribuisce all'ente in

oggetto la “*natura commerciale*” con la conseguenza dell'assoggettamento al pagamento delle imposte e a tutti gli adempimenti contabili connessi.

## I SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS

### Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti

Rientrano nel novero dei soggetti obbligati alla compilazione del modello i seguenti enti:

- a) enti associativi (**associazioni**) di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci ;
- b) enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de- commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci dietro pagamento di corrispettivi specifici ovvero gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

### Enti che devono compilare solo alcune parti del modello

A seguito della **Circolare A.E. n. 45/09**, è stato chiarito che alcune tipologie di associazioni sono obbligate a compilare parzialmente il **Modello EAS** in quanto, **essendo già iscritte a determinati registri, elenchi o albi**, è possibile per l'amministrazione pubblica ottenere gran parte delle informazioni richieste dalla modulistica.

Sono interessate alla **compilazione parziale** del modello le seguenti tipologie di Enti:

- a) associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art 7 L 383/00;
- b) associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art 6 L 266/91 che svolgono **attività commerciali** e produttive marginali, **diverse** da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
- c) associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI ;
- d) associazioni con riconoscimento della personalità giuridica (iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome) ;
- e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);
- f) associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese partiti;

- g) movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi delle spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
- h) associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL) con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato);
- h) associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
- i) le associazioni onlus parziali, per le attività non rientranti nell'ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all'art 148 TUIR e 4 DPR 633/72;
- l) le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all'art 20, c 3, L 382/78 1; le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Le **associazioni identificate dall'Agenzia delle entrate** assolvono all'onere della comunicazione compilando solo il primo riquadro del modello, contenente i dati identificativi dell'ente e del legale rappresentante e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi:

- 4 e 5) relativi alle articolazioni territoriali e/o funzionali dell'ente;
- 6) riguardante le affiliazioni a federazioni o enti di carattere nazionale;
- 25 e 26) concernenti il settore di attività prevalente dell'associazione e le attività svolte.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono compilare anche il rigo 20 per indicare i proventi da sponsorizzazioni, mentre le associazioni dotate di riconoscimento civile devono compilare anche il rigo 3, barrando la casella "SÌ".

**TABELLA DEI PUNTI DA COMPILARE**

4	L'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali
5	L'ente è un' articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente
6	L'ente è affiliato a federazioni o gruppi
25	L'ente opera prevalentemente nel seguente settore :
26	che l'Ente svolge le seguenti specifiche attività:
20	L'ente percepisce proventi riferiti ad attività di sponsorizzazione o pubblicità
3	L'ente ha personalità giuridica

**SOGGETTI ESCLUSI DALL'INVIO DEL MODELLO EAS****Sono esonerate da tale obbligo:**

- 1) le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui **alla legge 266/91** che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle attività marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995 (trattasi ad esempio di attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- 2) le **associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91** (la circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello);
- 3) le **associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale;**
- 4) le **associazioni onlus di opzione**, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
- 5) le **associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87;**
- 6) sono **esentate dall'adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.**

**Nota bene**

Ricordiamo che le parrocchie non hanno natura associativa e, quindi, non sono tenute ad inviare il Modello EAS.

**LE ASD E IL MODELLO EAS**

Con le circolari **n. 12/2009** e **n. 45/2009** l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito quanto segue:

**1)** l'onere dell'invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle **associazioni sportive dilettantistiche** che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir;

**Nota:** è obbligato alla presentazione del **modello EAS** anche chi richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (**corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature...**) ovvero svolga attività decommercializzate (in pratica quelle verso corrispettivi specifici o quote aggiuntive nei confronti dei soli soci).

**2)** il modello va inviato (sempre in forma semplificata) anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi...);

**3)** il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassino unicamente quote sociali.

**I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS**

Il modello viene presentato all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni mentre, **per i soggetti appena costituiti**, il modello deve essere presentato **entro 60 giorni**.

Anche nel caso in cui l'Ente perda i requisiti agevolativi previsti dalla normativa deve provvedere alla relativa comunicazione all'Agenzia nel termine di **60 giorni** dall'evento (si rammenta che il primo invio del modello era entrato in vigore dal **15 dicembre 2009** per le associazioni già costituite alla data **del 29 novembre 2008** ).

**Nota:** in caso di **perdita dei requisiti** il modello va ripresentato entro 60 giorni barrando le indicando la data dalla quale ha effetto la decadenza).

**LE VARIAZIONI CHE NON DANNO ORIGINE ALL'OBBLIGO DELL'INVIO DEL MODELLO EAS**

L'obbligo di presentazione del Modello non sussiste se nella sezione del rappresentante legale (prevista nel modello) si sono verificate le variazioni contraddistinte dai punti: **20-21-23-24-30-31-33**.

**Nota:** si tratta di variazioni inerenti per esempio gli importi derivanti da attività di sponsorizzazione, il numero degli associati, gli importi delle erogazioni liberali e dei contributi ricevuti, le variazioni dell'ammontare delle entrate dell'Ente.

**TABELLA DEI PUNTI CHE IN CASO DI VARIAZIONE NON DETERMINANO OBBLIGO DI INVIO DEL MODELLO**

<b>20</b>	importi riferiti ai <b>proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità</b>
<b>21</b>	importi dei <b>costi per i messaggi pubblicitari</b> per la diffusione dei propri beni/servizi
<b>23</b>	ammontare, pari alla <b>media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente</b>
<b>24</b>	<b>numero di associati dell'ente</b> nell'ultimo esercizio chiuso
<b>30</b>	<b>importi delle erogazioni liberali ricevute</b>
<b>31</b>	<b>importi dei contributi pubblici ricevuti</b>
<b>33</b>	<b>numero e giorni delle manifestazioni</b> per la raccolta pubblica di fondi

**Nota Bene :** anche le variazioni già oggetto di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso i modelli **AA5/6** e **AA7/10** (variazione sede, denominazione, tipologia di ente, Rappresentante legale) escludono dall'obbligo dell'invio di un nuovo **Modello EAS**.

**LA REMISSIONE IN BONIS**

Nel sito dell'Agenzia delle Entrate viene specificato che in caso di omesso o tardivo invio del **modello EAS** si può ricorrere (in mancanza di verifiche /ispezioni già iniziate) all'istituto della **Remissione in bonis** di cui al Decreto Legge **n.16-2012**.

Pertanto in caso di omesso invio del modello al 31 marzo 2016, ai fini della regolarizzazione della posizione, occorre provvedere all'invio del Modello **EAS** (**entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile ovvero 30 settembre 2016**) e versare la sanzione di euro **258** tramite modello **F24 codice tributo 8114** (l'importo non può essere compensato con altri crediti).

17 marzo 2016

CELESTE VIVENZI